

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 01 del 21.02 2020

OGGETTO: Efficacia della parte del Secondo Accordo conciliativo con SEI Toscana relativa agli interessi di mora maturati fino al 31.12.2019

L'anno duemilaventi addì 21 del mese febbraio alle ore 15.00 presso l'Auditorium di Estra Energia, Via Toselli n. 9/A, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 0730 del 12.02.2020.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Alessandra Biondi, in assenza del Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima
- L'Avv. Angela Barbi che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Efficacia della parte del Secondo Accordo conciliativo con SEI Toscana relativa agli interessi di mora maturati fino al 31.12.2019".

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	4,78%		X
2.	ANGHIARI	0,24%	X	
3.	ARCIDOSO	0,14%	X	
4.	AREZZO	14,04%		X
5.	ASCIANO	4,85%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,03%	X	
7.	BIBBIENA	0,39%	X	
8.	BUCINE	0,45%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,27%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,06%	X	
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,76%	X	
12.	CAPALBIO	0,22%	X	
13.	CAPOLONA	0,27%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,05%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,28%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,71%	X	
17.	CASTEL DEL PIANO	0,21%		X
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,07%		X
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,09%	X	
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,56%	X	

21.	CASTELL'AZZARA	0,07%	X	
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,16%		X
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,35%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,14%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,78%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,84%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%	X	
28.	CAVRIGLIA	0,44%	X	
29.	CETONA	0,13%	X	
30.	CHIANCIANO TERME	0,67%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSDINO	0,07%	X	
33.	CHIUSI	0,72%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,13%		X
35.	CINIGIANO	0,10%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,79%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	2,10%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,05%	X	
39.	CORTONA	1,22%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,41%		X
41.	FOLLONICA	1,74%		X
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,14%		X
43.	GAVORRANO	0,48%		X
44.	GROSSETO	13,01%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,35%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,34%	X	
48.	LUCIGNANO	0,25%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,17%		X
50.	MANCIANO	0,27%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,18%		X
52.	MASSA MARITTIMA	0,59%	X	
53.	MONTALCINO	0,41%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,58%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,58%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,88%	X	
58.	MONTERCHI	0,07%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,74%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,44%		X
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,07%		X
62.	MONTEVARCHI	1,29%	X	
63.	MONTICIANO	0,07%		X
64.	MONTIERI	0,07%	X	
65.	MURLO	0,14%	X	
66.	ORBETELLO	0,56%	X	

67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%		X
68.	PIANCASTAGNAIO	0,22%		X
69.	PIENZA	0,18%	X	
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,15%		X
71.	PIOMBINO	1,65%	X	
72.	PITIGLIANO	0,18%	X	
73.	POGGIBONSI	6,08%	X	
74.	POPPI	0,23%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,22%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,10%		X
77.	RADICOFANI	0,11%		X
78.	RADICONDOLI	0,04%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,35%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,02%	X	
81.	ROCCASTRADA	0,53%	X	
82.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,10%	X	
83.	SAN GIMIGNANO	0,53%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,79%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%	X	
86.	SAN VINCENZO	0,73%	X	
87.	SANSEPOLCRO	0,66%	X	
88.	SANTA FIORA	0,08%		X
89.	SARTEANO	0,27%	X	
90.	SASSETTA	0,02%		X
91.	SCANSANO	0,19%		X
92.	SCARLINO	0,39%	X	
93.	SEGGIANO	0,02%		X
94.	SEMPRONIANO	0,03%		X
95.	SIENA	3,19%	X	
96.	SINALUNGA	0,68%	X	
97.	SORANO	0,17%	X	
98.	SOVICILLE	0,57%	X	
99.	SUBBIANO	0,36%		X
100.	SUVERETO	0,13%	X	
101.	TALLA	0,03%		X
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	17,88%		X
103.	TORRITA DI SIENA	0,53%	X	
104.	TREQUANDA	0,05%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandra Biondi, constatato che i Comuni presenti (66/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 56,22% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto.

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATA la delibera N. 15 del 16.05.2019 dell'Assemblea d'Ambito che ha approvato il testo del Secondo Accordo di conciliazione con il Gestore Unico SEI Toscana allegato alla delibera, autorizzando il Direttore Generale dell'Autorità alla sua sottoscrizione *“a condizione che entro il 15 giugno:*

- *l'Accordo esprima in termini chiari ed inequivocabili che all'atto della stipula del nuovo Contratto di servizio, ed indipendentemente da ogni esito dello stesso, l'Autorità e i Comuni siano liberati con effetto novativo da ogni obbligazione nei confronti dell'attuale gestore;*
- *l'Accordo contenga una espressa liberatoria a favore dell'ATO e dei Comuni rispetto ad ogni eventuale pretesa del Gestore, in ordine all'applicazione delle clausole dell'Accordo stesso, derivante da eventuali provvedimenti che potrebbero venir assunti dalla magistratura amministrativa e contabile in ordine agli atti di gara della vigente concessione del servizio in ATO Toscana Sud;*
- *sia preventivamente verificata ed accertata, in contraddittorio tra le parti interessate, la veridicità delle dichiarazioni espresse dal gestore in ordine agli elementi oggetto del presente accordo;*
- *si proceda ad una contestuale comunicazione dell'accordo alla Corte dei Conti”*

RICHIAMATA la Determina del Direttore Generale N. 74 del 17.06.2019 con la quale è stato dato atto che sono state adempiute tutte le condizioni poste dalla delibera dell'Assemblea N. 15/2019 per la sottoscrizione del Secondo Accordo conciliativo con il Gestore Unico SEI Toscana Srl, nel testo aggiornato modificato per tener conto dell'adempimento delle condizioni per la sua sottoscrizione, tra cui in particolare l'invio di apposita Nota informativa indirizzata alla Procura della Corte dei Conti della Toscana (prot. 3039 del 17.06.2019), la verifica della veridicità delle dichiarazioni espresse dal gestore e l'inserimento delle due seguenti clausole:

“All'atto della stipula del nuovo contratto di Servizio che contenga l'obbligazione di cui al periodo precedente, con le relative garanzie, a carico del gestore subentrante, ed indipendentemente da ogni esito dello stesso, l'Autorità e i Comuni saranno liberati con effetto novativo da ogni obbligazione nei confronti dell'attuale gestore.”

“SEI rinuncia nei confronti dell'ATO e dei Comuni da essa rappresentati ad ogni eventuale pretesa, in ordine all'applicazione delle clausole del presente Accordo, derivante da eventuali provvedimenti che potrebbero venir assunti dalla magistratura amministrativa e contabile in ordine agli atti di gara della vigente concessione del servizio in ATO Toscana Sud;”

VISTO il Secondo Accordo conciliativo tra l'Autorità e il Gestore Unico SEI Toscana Srl sottoscritto in data 17.06.2020, ed in particolare gli artt 2.5 e ss che disciplinano il trattamento degli interessi a carico dei Comuni per ritardati pagamenti di fatture per Corrispettivi, ove effettuati entro il 31.12.2019, stabilendo che:

2.5 Relativamente ai pagamenti effettuati entro il 31.12.2019, sulle fatture pagate dai Comuni, in tutto o in parte, successivamente al Periodo di franchigia, le parti riconoscono che sugli importi pagati successivamente a tale Periodo sono maturati e maturano interessi compensativi a favore di SEI Toscana, calcolati al Rendistato medio dell'anno antecedente l'avvio del Servizio in concessione maggiorato di due punti percentuali, pari al 5,35 %, dalla data di scadenza del

termine di pagamento di cui all'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo fino alla data effettiva del pagamento

- 2.6 *Per le fatture emesse con riferimento ai Corrispettivi degli esercizi dal 2014 fino al 2017 compresi, gli interessi di cui al punto 2.5 maturati fino al 31/12/2019 concorrono a formare il Corrispettivo di Consuntivo di tali esercizi ai fini della determinazione del Credito vantato dal Gestore ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale, mentre gli interessi di cui al punto 2.5 maturati successivamente al 31/12/2019 saranno posti a carico del bilancio dei singoli Comuni destinatari della fatture stesse, che si impegnano a pagarli al Gestore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di loro maturazione.*
- 2.7 *Per i pagamenti effettuati entro il 31.12.2019 dei Corrispettivi degli esercizi successivi al 2017, gli interessi di cui al punto 2.5 maturati fino al 31/12/2019 concorrono anch'essi, per espresso accordo delle parti, a formare il credito vantato dal gestore unico ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale, mentre gli interessi di cui al punto 2.5 maturati successivamente al 31/12/2019 saranno posti a carico del bilancio dei singoli Comuni destinatari della fatture stesse, che si impegnano a pagarli al Gestore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di loro maturazione.*
- 2.10 *A fronte di quanto concordato ai sensi dei punti 2.5, 2.6, 2.7 il Gestore rinuncerà al recupero di tutti gli interessi maturati e maturandi sulle fatture emesse nei confronti dei Comuni per la parte da essi pagata entro il 31.12.2019.*

VISTO inoltre l'art. 2.12 del Secondo Accordo conciliativo che disciplina la sospensione dell'efficacia delle pattuizioni sugli interessi per ritardati pagamenti intervenuti fino al 31.12.2019, subordinandola ad apposita successiva delibera dell'Assemblea, stabilendo che *"Le parti convengono che le pattuizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo 2) si configurano come autonome, e pertanto scindibili, rispetto alle restanti pattuizioni dell'Accordo e saranno efficaci solo a seguito di appositi atti di accettazione del Consiglio di Amministrazione di SEI e dell'Assemblea di ATO Toscana Sud, adottati entrambi entro il termine del 31.12.2019, decorso il quale le parti riconoscono che non si è addivenuti ad una soluzione conciliativa per i ritardati pagamenti effettuati entro tale termine del 31.12.2019.*

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea di ATO Toscana Sud, avvalendosi della sopra pattuita scindibilità, approvi il contenuto dell' Accordo con esclusione della clausole contenute nei commi da 5 a 10 del presente articolo 2), le parti, anche in via interpretativa dei rispettivi diritti e obblighi che si configurerebbero in tale ipotesi di accordo parziale, si danno reciprocamente atto che per il periodo intercorrente tra l' 1.1.2014 e il 31.12.2019 la morosità tollerata di cui all'art. 61 del contratto di servizio, per come pattuita e regolata nel comma 1 del presente articolo 2), non trova applicazione e quindi SEI Toscana sarà libera di pretendere, anche giudizialmente, il pagamento degli interessi da ritardato pagamento per il periodo intercorrente tra il 61esimo giorno dall'emissione della fattura all'effettivo pagamento nella misura prevista dall'art. 5, D. lgs. 231/2002 e sue successive eventuali modifiche ed integrazioni, ferma restando la facoltà dei singoli comuni di contestare in sede giudiziale la pretesa del gestore;

DATO ATTO CHE

- con Nota Prot. 10463 del 23.12.2019 (ns. Prot. 6226) SEI Toscana ha comunicato l'accettazione della richiesta, avanzata dall'Autorità con Nota prot. del 6041 del 12.12.2019, di breve differimento al 28.02.2020 del termine entro il quale assumere gli atti di accettazione delle pattuizioni relative agli interessi su ritardati pagamenti intervenuti fino al 31.12.2019 di cui

all'art. 2.12. del Secondo Accordo conciliativo;

- con Nota 5011 del 21.10.2019 l'Autorità ha ricordato a tutte le amministrazioni comunali la scadenza del 31.12.2019, poi differita al 28.02.2020, per l'eventuale accettazione con delibera dell'Assemblea d'Ambito delle pattuizioni relative agli interessi su ritardati pagamenti intervenuti fino al 31.12.2019 di cui all'art. 2.12. del Secondo Accordo conciliativo, a cui hanno fatto seguito:
 - tre incontri nel mese di novembre 2020 con i rappresentanti delle amministrazioni comunali di ciascuna delle tre province dell'Ambito rispettivamente in data 6 (Arezzo), 7 (Siena) e 11 (Grosseto e Val di Cornia)
 - l'invio con Nota prot. 5428 del 12.11.2019 di una traccia indicativa della deliberazione che le amministrazioni favorevoli all'accettazione delle pattuizioni in questione del Secondo Accordo conciliativo avrebbero potuto adottare per l'espressione del mandato di voto al delegato all'Assemblea d'Ambito a cui sarà sottoposta la delibera di adesione alle stesse
- non è pervenuto dalla Corte dei Conti alcun rilievo o comunque richiesta a seguito del sopra richiamato invio di apposita Nota informativa in data 17.06.2019 con allegato il testo del Secondo Accordo conciliativo;

RILEVATO CHE, secondo quanto comunicato da SEI Toscana con Nota prot. 1653 del 28.01.2020 (ns. prot. 434/2020), l'importo degli interessi per ritardati pagamenti intervenuti fino al 31.12.2019, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 2.5 del Secondo Accordo conciliativo, ammonta a € 3.519.817,92, che concorrerà a formare il credito vantato dal gestore unico nei confronti del gestore subentrante ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale, come novellato dall'art. 9 del Secondo Accordo conciliativo;

RITENUTO CHE, anche alla luce dell'ampio approfondimento sviluppatosi presso ciascuna amministrazione comunale in ordine ai profili di legittimità e convenienza per l'interesse pubblico, sia opportuno procedere con l'accettazione delle pattuizioni di cui al comma 2.5 e seguenti del Secondo Accordo conciliativo in materia di interessi per ritardati pagamenti del Corrispettivo intervenuti fino al 31.12.2019, rendendole quindi definitivamente efficaci e dando conseguentemente atto che:

- l'importo di € 3.519.817,92 degli interessi per ritardati pagamenti intervenuti fino al 31.12.2019, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 2.5 del Secondo Accordo conciliativo, concorrerà a formare il credito vantato dal gestore unico nei confronti del gestore subentrante
- il Gestore rinuncerà al recupero di tutti gli interessi maturati e maturandi sulle fatture emesse nei confronti dei Comuni per la parte da essi pagata entro il 31.12.2019.

VISTO il parere favorevole del Consiglio Direttivo espresso nella seduta del 29.01.2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

- 1)** di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 2) di esprimere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2.12 del Secondo Accordo conciliativo tra l'Autorità e il gestore Sei Toscana sottoscritto il 17.06.2019, l'accettazione delle pattuizioni di cui agli articoli 2.5 e seguenti, rendendole quindi definitivamente efficaci
- 3) di dare conseguentemente atto che:
- l'importo di € 3.519.817,92 degli interessi per ritardati pagamenti intervenuti fino al 31.12.2019, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 2.5 del Secondo Accordo conciliativo, concorrerà a formare il credito vantato dall'attuale Gestore Unico Sei Toscana nei confronti del gestore subentrante
 - il Gestore Unico rinuncerà al recupero di tutti gli interessi maturati e maturandi sulle fatture emesse nei confronti dei Comuni per la parte da essi pagata entro il 31.12.2019.

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	66 (quote 56,22%)
Votanti	66 (quote 56,22%)
Astenuti	09 (quote 7,52%)
Contrario	01 (quote 0,50%)
Voti favorevoli	56 con quote pari al 91,98% dei partecipanti

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Efficacia della parte del Secondo Accordo conciliativo con SEI Toscana relativa agli interessi di mora maturati fino al 31.12.2019";

Su richiesta del Presidente dell'Assemblea si passa alla votazione in ordine alla immediata eseguibilità della deliberazione assembleare avente ad oggetto "Efficacia della parte del Secondo Accordo conciliativo con SEI Toscana relativa agli interessi di mora maturati fino al 31.12.2019";

Presenti	66 (quote 56,22%)
Votanti	66 (quote 56,22%)
Astenuti	04 (quote 2,94%)
Contrario	01 (quote 0,56%)
Voti favorevoli	59 con quote pari al 96,49% dei partecipanti

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto "Efficacia della parte del Secondo Accordo conciliativo con SEI Toscana relativa agli interessi di mora maturati fino al 31.12.2019"

Allegati: no

immediata eseguibilità: si

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 01 del 21.02.2020

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandra Biondi

IL SEGRETARIO
Angela Barbi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il:

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Angela Barbi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 3 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 21.02.2020**

**OGGETTO: Efficacia della parte del Secondo Accordo conciliativo con SEI Toscana relativa agli
interessi di mora maturati fino al 31.12.2019**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Data, _____ 21.02.2020 _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima